



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000082/of - Circ. n.28
Belluno, 06/03/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO

Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: **URGENTE : Coronavirus COVID-19**

**NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI
TRASMISSIONE DECALOGO DELLA FEDERAZIONE;**

**SICUREZZA SUL LAVORO PER I COLLABORATORI:
RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA DATORE DI LAVORO**

Cari colleghe e colleghi,

si comunica che, in considerazione della situazione di perdurante emergenza relativa al COVID-19, **la Federazione degli Ordini ha definito le indicazioni operative per i Farmacisti Italiani in un Decalogo (allegato 1).**

Inoltre si informa che **la FOFI ha inviato una nota al Ministero della Salute, al Dipartimento della Protezione civile e a tutte le Regioni per ribadire la necessità di adottare, con la massima urgenza, misure di protezione anche per i farmacisti, nonché specifiche indicazioni a loro mirate, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell'esercizio della professione.**

In particolare, nella lettera sono state avanzate, in modo pressante, le seguenti richieste:

- indicazioni operative, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro salute, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini con i quali entrano in contatto;
- misure organizzative, nei casi in cui si ravvisino le condizioni, tali da consentire un accesso alle farmacie aperte al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
- idonee procedure volte a facilitare l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche, al fine di consentire un'efficiente gestione delle prescrizioni, garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica e la gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
- apposite misure di protezione individuale anche per i farmacisti e il personale che opera negli esercizi commerciali di vicinato di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;

- disciplina delle esportazioni dei medicinali, di dispositivi medici e di presidi medico-chirurgici, anche sulla base del principio di precauzione, al fine di prevenire situazioni di rarefazione di tali prodotti sul territorio nazionale.

***Profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro
per contagio da COVID-19 del collaboratore***

Alla FOFI sono pervenute alcune richieste di chiarimento riguardo ad eventuali profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro in caso di contagio di suoi collaboratori (personale farmacista e non).

In proposito, si mette in evidenza che la responsabilità del datore di lavoro è limitata all'applicazione delle misure in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base territoriale, emanati dalle competenti Autorità.

In questi giorni abbiamo inviato molte comunicazioni e ci rendiamo conto che, essendo tutti Voi oberati di lavoro, è complicato leggere tutto quanto viene inviato, ma in considerazione della difficile situazione sanitaria in continua evoluzione che stiamo vivendo chiediamo il massimo impegno a tutti gli iscritti per seguire le informazioni che sono giunte e che giungeranno nei prossimi giorni.

Intendiamo pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i nostri Farmacisti, ovunque essi esercitino la Professione, per la dedizione, l'abnegazione, lo spirito di servizio e il senso di responsabilità dimostrati in questa fase complessa e delicata per la nostra Provincia e per il nostro Paese.

Allegati n. 1 – Decalogo della Fofi

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

